

(N. 683)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MEDICI)

di concerto con il **Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(VILLABRUNA)

NELLA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1954

Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ultimo scorcio della presente campagna vinicola si è constatato un preoccupante e rapido dilagare delle frodi nel settore vinicolo, con gravi rispercussioni di carattere economico e sociale.

Le più comuni sofisticazioni consistono nella « fabbricazione » di vini artificiali con l'impiego di ogni sorta di materie zuccherine non consentite: zucchero, fichi secchi, pasta di dattero, uve passe, ecc.; mescolate a volgari sottoprodotti della vinificazione, come vinelli, feccie, ecc.

L'estensione del fenomeno provoca un grave danno, soprattutto ai produttori, che reiteratamente hanno invocato un'energica ed immediata azione repressiva atta a tutelare una delle nostre più importanti attività agricole, industriali e commerciali, dalla concorrenza sleale dei vini.

Nè va taciuto che la situazione di cui si è fatto sopra cenno minaccia di determinare l'immediato pericolo di una nuova crisi in un settore che interessa larghe masse di lavoratori ed è ragione di vita di una vasta attività industriale e commerciale.

Per l'accertata ragione di urgenza e di grave necessità, e in attesa che il complesso problema della revisione ed aggiornamento delle disposizioni contemplate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, riguardante la preparazione ed il commercio del vino e di altri prodotti agrari, possa avere completa soluzione con organico provvedimento di legge, si è ritenuto opportuno predisporre subito un disegno di legge per inasprire adeguatamente

le sanzioni penali a carico degli autori delle frodi suddette.

Con l'articolo 1 vengono aggravate le sanzioni a carico di coloro che, in frode alla legge, preparano mosti e vini artificiali impiegando sostanze non consentite.

L'articolo 2 tende a disciplinare preventivamente le fermentazioni e le rifermentazioni che, anche se regolari, possono mascherare quelle illecite.

Il terzo articolo riguarda coloro che illecitamente detengono materie atte a sofisticare i vini, ed il successivo articolo 4 coloro che le vendono o le pongono in vendita.

Con l'articolo 5 si è voluto aggravare le penalità a carico di coloro che impiegano acido acetico nella produzione dell'aceto, togliendo così uno sbocco non indifferente alla produzione vinicola.

L'articolo 6 autorizza il giudice ad ordinare nei casi più gravi la chiusura dello stabilimento, cantina o deposito di vino. La chiusura può essere disposta anche in corso del procedimento penale su richiesta del Prefetto o di ufficio.

Con l'articolo 7 si prevede la pubblicazione della sentenza di condanna.

Attesa la necessità che le norme proposte abbiano efficacia prima della prossima vendemmia, per evitare che il diffondersi delle frodi e l'immissione in commercio di altre notevoli quantità di vini non genuini provochino anche un deprezzamento del prossimo raccolto, si chiede che il provvedimento sia esaminato con procedura d'urgenza.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Chiunque prepara a scopo di commercio mosti, vini, ivi compresi i vini speciali, il vermouth e gli aperitivi a base di vino, impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge materie zuccherine o fermentate diversi da quelli provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, compresa tra le sostanze vietate l'uva passa è punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto sofisticato, ma la pena non può essere inferiore a lire 200 mila.

Alla stessa penalità soggiace chiunque, nella preparazione e conservazione a scopo di commercio dei mosti e dei vini impiega prodotti ad azione antisettica o antifermentativa non consentiti dalle vigenti disposizioni, nonchè prodotti ad azione antibiotica.

## Art. 2.

Il Prefetto, sentito il parere dell'Istituto incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti di interesse agrario territorialmente competente, stabilisce il termine entro il quale qualsiasi fermentazione e rifermentazione vinaria non spontanea, fatta eccezione per quelle effettuate in autoclave od in bottiglia, deve essere denunciata all'Istituto predetto.

Chi omette le denuncia nel termine stabilito è punito con la multa da lire 100 mila a lire 400 mila.

## Art. 3.

È punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila chiunque detiene, senza giustificato motivo, in stabilimenti vincoli, cantine, magazzini di deposito di vino:

a) uva passa e suoi derivati, nonchè sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita;

b) sostanze antisettiche, antifermentative o antibiotiche non consentite dalle vigenti disposizioni;

c) vinelli.

## Art. 4.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio i prodotti di cui all'articolo 1, è punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 100 mila.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta di un terzo.

## Art. 5.

Chiunque, a scopo di commercio, prepara aceto o conserve alimentari, impiegando acido acetico, è punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto distillato, ma la pena non può essere inferiore a lire 200 mila.

Chiunque abusivamente detiene o trasporta acido acetico è punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila.

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio aceto o conserve alimentari prodotte impiegando acido acetico è punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 100 mila. Se il fatto è commesso per colpa la pena è ridotta di un terzo.

## Art. 6.

In casi di particolare gravità il giudice ordina con la condanna la chiusura fino a 12 mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito di vino.

La chiusura può essere disposta anche provvisoriamente, su richiesta del Prefetto ovvero d'ufficio, nel corso del procedimento.

## Art. 7.

La condanna per alcuno dei reati previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza. La pubblicazione ha luogo su due giornali tra i più diffusi della Regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

## Art. 8.

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione.